*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 128° — Numero 243**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 17 ottobre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

# SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 luglio 1987, n. **421**.

**Istituzione della riserva naturale statale «Foresta di Monte Arcosu».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/86 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Considerato che la Foresta di Monte Arcosu è stata acquistata dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fund con un contributo della commissione delle Comunità europee, in applicazione della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, concesso a condizione, tra l'altro, che il tipo di protezione cui sottoporre l'area sia quello di riserva naturale;

Considerato che detto ambiente è di interesse prioritario per la conservazione di nibbio reale, aquila reale, aquila del Bonelli, astore sardo, falco pellegrino, tutte specie di uccelli rapaci incluse nell'allegato I della direttiva n. 79/409/CEE che comprende le specie di uccelli per le quali, ai sensi dell'art. 4 della direttiva sopra citata, gli Stati membri adottano misure speciali di conservazione degli habitats, al fine di garantirne la sopravvivenza e la riproduzione;

Constatato che la Foresta di Monte Arcosu è habitat fondamentale per la conservazione del cervo sardo, gravemente minacciato di estinzione;

Accertato l'interesse non solo nazionale ma internazionale, sul piano naturalistico e scientifico, della Foresta di Monte Arcosu, tipico esempio di foresta mediterranea;

Considerato che l'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (convenzione di Berna), ratificata con la legge n. 503/81, dispone che le parti contraenti adottino necessarie ed appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitat di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare di quelle enumerate negli allegati I e II;

Constatato che la Foresta di Monte Arcosu è habitat importante per le specie di rapaci sopra elencate, tutte comprese nell'allegato II della convenzione di Berna;

Vista la richiesta del 2 luglio 1987 dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund di costituzione di una riserva naturale dello Stato nella Foresta di Monte Arcosu, in adempimento, tra l'altro, di richiesta in tal senso della commissione delle Comunità europee;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D., con nota n. 7806 del 15 luglio 1987;

Vista l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali statali;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale dello Stato, denominata «Foresta di Monte Arcosu», ubicata in provincia di Cagliari ed estesa Ha 3205 circa, sui terreni di proprietà dell'Associazione italiana per il World Wildlife Fund.

Art. 2.

L'Associazione italiana per il World Wildlife Fund provvede alla gestione della riserva naturale, nel rispetto delle norme vigenti, nonché degli impegni assunti con la commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

L'ente proprietario della riserva dovrà dotarsi di un apposito regolamento di gestione e di un piano di zonizzazione correlato con le finalità che hanno portato all'istituzione della riserva medesima e da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 4.

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 3, è consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti tecnici, amministrativi e di sorveglianza, nonché dietro autorizzazione volta per volta, da parte dell'ente proprietario, per ragioni di studio e per fini educativi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 luglio 1987

*Il Ministro:* PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

# Riserva Naturale

# Foresta di Monte ARCOSU

## ha 3.205

Confine della riserva

(Prov. Cagliari)

NOTE

*Note alle premesse:*

— Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/86 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

— Il testo dell'art. 4 della direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 (79/409 CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

*a*) delle specie minacciate di sparizione;

*b*) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

*c*) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

*d*) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitats al di fuori di tali zone di protezione».

— Il testo dell'art. 4 della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.

2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.

3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta.

4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera».

*Nota all'art. 1:*

Per il titolo della legge n. 349/86 vedi nelle note alle premesse.

**87G0633**

---

DECRETO 24 luglio 1987, n. **422**.

**Istituzione della riserva naturale statale «Cratere degli Astroni».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/86 che trasferisce al Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Visto il censimento di biotopi di rilevante interesse nazionale meritevoli di conservazione in Italia, effettuato dalla Società botanica italiana, che individua gli «Astroni» come area da costituire in parco naturale;

Considerato che la regione Campania con nota n. 7484/GAB del 13 aprile 1987 ha messo a disposizione del Ministero l'area denominata «gli Astroni», sita in comune di Pozzuoli (Napoli), estesa per 250 ettari circa ed appartenente al patrimonio della regione, per costituirvi un'area protetta, stante l'alto interesse naturalistico della medesima;

Considerato che la regione Campania con delibera di giunta del 14 luglio 1987 ha chiesto al Ministero dell'ambiente l'istituzione della riserva naturale «Cratere degli Astroni», nonché di adottare le necessarie misure di salvaguardia nella relativa zona di rispetto;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1969 con cui si era già riconosciuto alla zona in questione un certo grado di protezione quale oasi di protezione e rifugio della fauna stanziale e migratoria;

Ravvisata l'opportunità di ampliare il grado di protezione, stante la rilevanza naturalistica nazionale riconosciuta all'area, istituendovi una riserva naturale dello Stato, anche in relazione all'assenso dato in merito dalla regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

E istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale dello Stato «Cratere degli Astroni», nel comune di Pozzuoli, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di Ha 250 circa.

Art. 2.

Nell'ambito delle finalità della legge 8 luglio 1986, n. 349, la «Riserva naturale del Cratere degli Astroni», in particolare persegue:

*a*) la tutela della fauna e della flora, la valorizzazione e la riqualificazione degli ecosistemi naturali e delle caratteristiche geomorfologiche dell'area interessata;

*b*) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare, in ordine ai caratteri e alla evoluzione della natura ed alla attività dell'uomo nel loro sviluppo storico;

*c*) l'educazione alla conservazione della natura attraverso la conoscenza degli ambienti naturali e la visita guidata.

Art. 3.

Nell'area individuata nel precedente art. 1, sono vietate:

*a*) l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni rocciose, dei minerali, della flora e della fauna, tranne il caso di campionamenti a scopo di ricerca scientifica, autorizzati;

*b*) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire rischio o turbamento delle specie vegetali o animali ivi compresa l'immissione di specie estranee;

*c*) la discarica di rifiuti solidi o liquidi ed in genere l'immissione di qualsiasi oggetto o sostanza che possano modificare anche transitoriamente l'ambiente naturale;

*d*) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo di cattura nonché sostanze tossiche od inquinanti;

*e*) le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di tutela e dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attivarsi nell'area.

I divieti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono estesi all'area di rispetto di cui all'allegata planimetria.

Il regolamento di cui al successivo art. 7 prevederà le condizioni ed i divieti, nonché le deroghe, di cui al precedente comma, che risultino necessari per il perseguimento delle finalità scientifiche e didattiche di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

La gestione della riserva è affidata all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund (WWF) mediante apposita convenzione, alla quale parteciperanno, per quanto di competenza, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D. e la regione Campania.

Art. 5.

All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvederà con:

gli interventi finalizzati dello Stato;

gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche ed enti privati;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alla fruizione della riserva stessa.

Art. 6.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto è fatto divieto a chiunque di porre in essere attività che possano disturbare l'ambiente, modificare le condizioni degli ecosistemi presenti e alterare gli equilibri naturali.

Art. 7.

La gestione della riserva dovrà dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione che preveda:

una zona *A*: preclusa al pubblico e destinata allo studio ed alla ricerca scientifica;

una zona *B*: ove è prevista la visita guidata con adeguate restrizioni, in periodi, giorni ed ore prestabilite;

una zona *C*: ove è possibile accedere liberamente con modalità e limiti fissati nell'apposito regolamento, comprendente le zone circostanti i belvederi.

Art. 8.

La vigilanza della riserva è affidata al Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 24 luglio 1987

*Il Ministro:* PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

RISERVA NATURALE

CRATERE DEGLI ASTRONI

ha 250 CIRCA

NOTE

*Note alle premesse*

Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/86 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

«Art. 5. 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

*Nota all'art. 1.*

Per il titolo della legge n. 349/86 vedi nella nota alle premesse.

*Nota all'art. 2.*

Per il titolo della legge n. 349/86 vedi nella nota alle premesse.

**87G0632**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 ottobre 1987

**Programma di interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi.** (Ordinanza n. 1198/FPC).

### IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che, nel corso di una riunione tenutasi presso la prefettura di Napoli in ordine ai problemi di alimentazione idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi, è stata disposta la costituzione di una commissione tecnica formata da rappresentanti dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno della regione Campania, dell'Azienda municipale acquedotto napoletano, del Commissariato straordinario del sindaco di Napoli, del Commissariato straordinario per la regione Campania, con il compito di fornire un quadro aggiornato della situazione dell'acquedotto della Campania occidentale e nel contempo di individuare soluzioni surrogatorie atte a superare la grave emergenza di alimentazione idropotabile;

Visti i telegrammi del prefetto di Napoli con i quali, nel comunicare il perdurante stato di emergenza, sono stati richiesti interventi immediati al fine di contenere l'emergenza in atto;

Vista la nota n. 13509 del 21 settembre 1984 della giunta regionale della Campania con la quale, nel richiedere procedure straordinarie per l'esecuzione degli interventi, sono state indicate come essenziali per la soluzione della crisi idrica in questione le seguenti opere:

captazione delle sorgenti San Bartolomeo, importo L 9.800.000.000;
adduzione delle sorgenti San Bartolomeo, importo L 4.700.000.000;
attraversamento del Volturno, importo lire 6.500.000.000;

Considerato, altresì, che, nel corso della riunione tenutasi in data 2 ottobre 1987 presso l'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, i rappresentanti dell'Agenzia per lo sviluppo e la promozione del Mezzogiorno hanno segnalato l'essenzialità al fine di superare l'emergenza in questione delle opere appresso indicate:

risalita Monte Tifata, L 5.700.000.000;
terminale galleria Pontelatone, L. 4.800.000.000;
scarico Pontelatone opere accessorie, lire 1.300.000.000;

Considerato che i progetti relativi alla captazione ed adduzione delle sorgenti di San Bartolomeo, alle opere di attraversamento del Volturno, risalita del Monte Tifata, terminale galleria Pontelatone e scarico Pontelatone con annesse opere accessorie, predisposti dall'Agenzia per lo sviluppo e la promozione del Mezzogiorno sono stati approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

Vista la richiesta n. 437-SP del 5 ottobre 1987 della regione Campania, assessorato ai lavori pubblici che coordina tutti gli interventi sul territorio regionale con la quale si richiede di curare direttamente l'esecuzione dei lavori;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive celeri in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica della città di Napoli e dei comuni limitrofi;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti ed adottati per interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere relative alla captazione delle sorgenti San Bartolomeo; adduzione delle sorgenti San Bartolomeo; attraversamento del Volturno; risalita del Monte Tifata; terminale galleria Pontelatone e scarico e opere accessorie di Pontelatone, la regione Campania, assessorato ai lavori pubblici, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e ad ogni altra norma, procederà all'affidamento dei lavori previa una gara esplorativa tra almeno dieci imprese altamente specializzate ed iscritte all'Albo nazionale costruttori per la corrispondente categoria di lavori.

Art. 2.

Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, provinciali, comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta presentata dalla regione Campania, assessorato ai lavori pubblici. In caso di mancata risposta l'autorizzazione si intende tacitamente assentita.

Art. 3.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate dai relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

La regione Campania, assessorato ai lavori pubblici, una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale della regione medesima o delle ditte interessate a qualsiasi titolo all'esecuzione dell'opera.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1986

*Il Ministro:* GASPARI

87A9170

ORDINANZA 10 ottobre 1987.

**Ulteriore autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio.** (Ordinanza n. 1199/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista la propria ordinanza n. 1106/FPC/ZA datata 28 luglio 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 e successive concernenti l'autorizzazione ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio;

Viste le note n. 1878/20.2.GAB. e n. 1878/BIS/20.GAB. in data 18 e 11 settembre 1987 con le quali il prefetto di Sondrio rappresenta la necessità che l'autorizzazione ad assumere personale a tempo determinato di cui all'ordinanza sopracitata venga estesa rispettivamente al consorzio dei comuni del bacino imbrifero dell'Adda, al comune di Madesimo ed al comune di Colorina;

Ravvisata la necessità di aderire alle predette richieste;

Dispone:

Art. 1.

I comuni del bacino imbrifero dell'Adda, di Madesimo e Colorina in provincia di Sondrio sono autorizzati ad assumere personale con contratti di diritto privato a tempo determinato, per la durata massima di tre mesi, nel numero stabilito con decreto del prefetto di Sondrio.

Art. 2.

Il relativo compenso è ragguagliato a quello spettante al personale inquadrato al livello iniziale nella corrispondente carriera dell'ordinamento degli enti locali.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà inviata alla regione Lombardia per l'eventuale pubblicazione.

Roma, addì 10 ottobre 1986

*Il Ministro:* GASPARI

87A9171

# TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

**Testo del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319** (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), **coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 400** (in *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 231 del 3 ottobre 1987), **recante: «Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università, nonché interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

## Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 320 miliardi a titolo di contributo speciale alla regione Calabria, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 *(a)*, sulle spese dalla medesima sostenute nel 1986 per il proseguimento delle attività previste dalla legge 12 ottobre 1984, n. 664 *(b)*.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, della dichiarazione del presidente della giunta regionale prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87 *(c)*.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi, d'intesa con la regione Calabria, di un contingente di lavoratori idraulico-forestali da impiegare, previo ciclo addestrativo, per le esigenze della protezione civile.

---

*(a)* Il testo dell'art. 12 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 12 *(Contributi speciali)*. — I contributi speciali di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione devono in ogni caso avere carattere aggiuntivo rispetto alle spese direttamente o indirettamente effettuate dallo Stato con carattere di generalità per tutto il proprio territorio. Essi sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario con apposite leggi in relazione alle indicazioni del programma economico nazionale e degli eventuali programmi di sviluppo regionali, con particolare riguardo alla valorizzazione del Mezzogiorno».

*(b)* La legge n. 664/1984 reca: «Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria».

*(c)* Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 15/1986 (Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria) è il seguente:

«L'erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664. L'attestazione del presidente della giunta regionale deve contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari».

## Art. 2.

1. Per far fronte alla copertura degli oneri connessi al trasferimento dei centri abitati nei comuni di Cardinale, Centrache, Fabrizia, Nardodipace, San Lorenzo Bellizzi, Cardeto, Careri e Roghudi, distrutti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, è concesso alla regione Calabria un contributo speciale di lire 180 miliardi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 *(a)*.

---

*(a)* Per il testo dell'art. 12 della legge n. 281/1970 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

## Art. 3.

1. *A favore dell'Università degli studi della Calabria sono stanziate lire quaranta miliardi per interventi infrastrutturali urgenti necessari a garantire l'agibilità delle strutture universitarie già realizzate, per le spese di arredamento e per le attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica.*

2. *Viene altresì stanziata la somma complessiva di lire quaranta miliardi a favore dell'Università degli studi di Reggio Calabria e della sede decentrata di Catanzaro per le spese per arredamenti ed attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e scientifica, nonché per la realizzazione e il completamento delle opere urgenti di primo impianto.*

3. Le predette somme sono utilizzate dalle citate Università secondo le modalità stabilite dalla legge 6 marzo 1976, n. 50 *(a)*.

---

*(a)* La legge n. 50/1976 reca: «Piano pluriennale di finanziamento dell'edilizia universitaria».

## Art. 4.

1. Per far fronte ai primi urgenti interventi di adeguamento antisismico sugli edifici pubblici nella regione Calabria e per la formulazione di un programma operativo di adeguamento antisismico degli edifici e delle infrastrutture site nelle zone ad alto rischio sismico nella stessa regione è autorizzata la spesa di lire settanta miliardi che affluisce sul Fondo per la protezione civile,

istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive integrazioni *(a)*.

1-*bis*. *Ai fini della individuazione degli interventi e della definizione del programma di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile deve acquisire il parere preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli atti.*

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938 ***(b)***, provvede, con proprie ordinanze, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

---

*(a)* Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 428/1982 è riportato in appendice.

*(b)* Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 829/1982 è riportato in appendice.

Art. 5.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, situate nelle zone della regione Calabria colpite dalle gelate nel periodo dal 1° al 15 marzo 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198 ***(a)***, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. Per la ricostituzione mediante potatura degli agrumeti danneggiati, ivi comprese le piantagioni di pompelmo, nonché per la loro riconversione colturale e per la ricostituzione dei vivai, è autorizzata la concessione di mutui della durata di 15 anni, con preammortamento quinquennale, al tasso agevolato stabilito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985 ***(b)***, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, o la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739 *(c)*.

3. Per il reimpianto degli agrumeti di cui al comma 2, che risultino distrutti, si applicano le agevolazioni di cui al comma 2, con l'osservanza delle disposizioni emanate con il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 30 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1984, relativo all'attuazione del regolamento CEE n. 2511/69 del Consiglio in data 9 maggio 1969 [*recte*: 9 dicembre 1969], modificato dal regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio in data 18 maggio 1982 ***(d)***. Le operazioni individuali e collettive di ricostituzione mediante il reimpianto nonché quelle di riconversione colturale sono eseguite secondo programmi di riordinamento produttivo approvati dalla regione per zone omogenee, sentite le associazioni dei produttori ortofrutticoli ed agrumari *e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative*. Per la ricostituzione mediante reimpianto è concesso, altresì, un aiuto complementare nella misura di lire 3,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di 5 anni, per le operazioni di reimpianto, e di lire 2,5 milioni annui ad ettaro, per un periodo di 3 anni, per le operazioni di ricostituzione mediante potatura straordinaria.

4. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di agrumi, ivi compresi i pompelmi, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti di agrumi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne agrumarie precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-1986, riconosciute dal competente organo regionale.

5. Qualora nella campagna 1987-1988 si verifichi la permanenza degli effetti negativi delle gelate sulla produzione agrumicola, consistente nella perdita di almeno il trenta per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi dell'evento di cui al comma 1, e fino a quando perdurino tali effetti, le aziende agrumicole, singole od associate, assuntrici di manodopera nonché le aziende agrumicole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche ubicate nei territori delimitati dalla regione, possono beneficiare, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni ***(e)***, della sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. I contributi sospesi sono recuperati ratealmente nell'arco del quinquennio successivo a ciascun periodo di sospensione, con applicazione del tasso di interesse legale.

6. *A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1986.*

7. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 6.

8. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato in forza presso le aziende di cui ai commi 6 e 7 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni ***(f)***, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo articolo 8.

9. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198 *(g)*, sono estese ai finanziamenti concessi da società finanziarie pubbliche operanti nei territori del Mezzogiorno per le esigenze di gestione e di miglioramento delle aziende agricole danneggiate.

---

*(a)* La legge n. 590/1981, modificata dalla legge n. 198/1985, reca: «Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

*(b)* Il D.P.C.M. 29 novembre 1985 concerne modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario.

*(c)* Il testo dei commi primo e ultimo dell'art. 1 della legge n. 739/1960 è riportato in appendice.

*(d)* Il regolamento CEE n. 2511/69, riguardante misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 318 del 18 dicembre 1969; il regolamento CEE n. 1204/82 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L. 140 del 29 maggio 1982.

*(e)* L'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 838/1956 (Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario), come modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, prevede che: «Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente *primo* comma [v. in appendice il riferimento alla nota *(g)* all'art. 5] saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno».

*(f)* Il testo dell'art. 8 della legge n. 457/1972 è riportato in appendice.

*(g)* Il testo dell'art. 8 della legge n. 198/1985 è riportato in appendice.

### Art. 6.

1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, comprese quelle agro-pastorali, situate nelle zone della regione Sardegna colpite da eccezionale siccità nel periodo compreso tra il settembre 1986 e l'aprile 1987, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198 *(a)*, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi.

2. A favore dei produttori agricoli zootecnici, con preferenza ai coltivatori diretti, e delle imprese pastorali situate nelle zone, delimitate dalla regione Sardegna, nelle quali, a causa dell'eccezionale siccità di cui al comma 1, si siano verificate perdite nelle produzioni cerealicole e foraggere non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, sono concessi a prezzo agevolato quantitativi di foraggi e di cereali foraggeri occorrenti all'alimentazione del bestiame per un periodo di tempo non superiore a mesi dodici. Il prezzo massimo di acquisto dei predetti foraggi e cereali foraggeri è determinato con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. La regione Sardegna, sulla base di apposito programma dei fabbisogni minimi necessari, è autorizzata ad acquistare sul mercato foraggi e cereali foraggeri destinati ad uso zootecnico per cederli, in conformità ad un apposito piano di distribuzione dalla stessa predisposto, al prezzo agevolato di cui al comma 2, ai conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali di cui al medesimo comma 2. L'acquisto non può essere effettuato in zone interessate da afta epizootica.

4. Per l'acquisto e la cessione di cui al comma 3, la regione Sardegna può avvalersi dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). In tal caso, la regione corrisponde all'AIMA la differenza tra il prezzo d'acquisto dei prodotti cerealicoli e foraggeri e quello di cessione ai predetti conduttori di aziende agricole zootecniche ed alle imprese pastorali. All'AIMA sono riconosciuti le spese di trasporto ed accessori ed eventualmente di magazzinaggio e calo.

5. L'eventuale acquisto di foraggi o cereali foreggeri da parte dell'AIMA, anche presso altri organismi di intervento della CEE, è esente da ogni onere fiscale, ivi comprese le tasse di registrazione e bollo afferenti ai contratti all'uopo necessari. L'acquisto effettuato dai conduttori di aziende agricole zootecniche e dalle imprese pastorali all'uopo autorizzati dal competente organo regionale è esente dall'imposta di bollo per quietanza.

6. Le provvidenze di cui ai commi dal 4 al 9 del precedente articolo 5 si applicano, in quanto compatibili, ai conduttori di aziende agricole zootecniche, pastorali e cerealicolo-foraggere.

---

*(a)* Per l'argomento della legge n. 590/1981 si veda la nota *(a)* all'art. 5.

### Art. 7.

1. All'onere di lire 650 miliardi derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi a favore della regione Calabria», e, quanto a lire 150 miliardi, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 è concesso alla regione Calabria un contributo straordinario di lire 75 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 *(a)*. Per gli anni successivi, sulla base degli effettivi fabbisogni

dimostrati dalla regione, il Ministero dell'agricoltura e foreste, in sede di ripartizione annuale delle disponibilità del Fondo predetto, può concedere ulteriori contributi per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, nel limite complessivo di 50 miliardi.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 e concesso alla regione Sardegna un contributo straordinario di lire 25 miliardi per l'anno 1987, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 *(a)*.

4. *Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 5 e del comma 6 dell'articolo 6, valutati complessivamente in lire 24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a carico delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (a).*

5. Le somme indicate nei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente iscritte sui pertinenti capitoli di spesa.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

*(a)* Il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981 è riportato in appendice.

Art. 8.

*(Soppresso dalla legge di conversione)*

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

*N. B.* — Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 127, e 2 giugno 1987, n. 213 *(a)*.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

*(a)* Il D.L. n. 127/1987, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 3 giugno 1987), recava: «Misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Università della regione»; il D.L. n. 213/1987, anch'esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1987), recava lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato.

APPENDICE

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 4:*

Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 428/1982 (Misure urgenti per la protezione civile) è il seguente:

«Art. 2. — Per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per la protezione civile"».

Il Fondo è alimentato quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del cap. 4071 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni, mediante assegnazione a carico del fondo di cui all'art. 2 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti.

Nella prima attuazione del presente decreto il rendiconto della gestione è presentato entro il 31 dicembre 1983.

Il Governo presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle presenti norme.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'art. 1223, lettera *b)*, delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per la protezione civile o di uno o più suoi delegati.

Il Ministro per la protezione civile concorda con le amministrazioni statali competenti in ragione delle loro funzioni istituzionali le rispettive modalità di intervento e trasferisce dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo sui singoli stati di previsione delle spese le risorse occorrenti».

*Con riferimento alla nota (b) all'art. 4:*

Il testo dell'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 829/1982 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali), è il seguente:

«Con le disponibilità del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo art. 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre, alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, sentito il parere delle regioni interessate, che va espresso entro un termine compatibile con le necessità dell'emergenza, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303».

Per maggiore informazione si riporta anche quanto disposto in materia dell'articolo unico della legge 10 marzo 1983, n. 180:

«*Articolo unico.* — Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previste dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri, dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché temporanea utilizzazione del personale dipendente da pubbliche amministrazioni».

*Con riferimento alla nota (c) all'art. 5:*

Il testo dell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge n. 739/1960 (Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali) è il seguente:

«Primo comma. — Nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con quello per il tesoro

possono essere concessi a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche contributi in conto capitale nelle spese occorrenti:

*a)* alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili, al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive;

*b)* alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, alla riparazione e ricostruzione dei muri di sostegno, di strade poderali, canali di scolo e delle opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

*c)* alla ricostituzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte».

«Ultimo comma. — Ai coltivatori diretti, proprietari di fondi, il cui reddito non eccede le normali esigenze familiari ed i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, o a causa di erosioni delle acque, o perché sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia e altri materiali sterili, può essere corrisposta una somma pari all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento. La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma di acquisti di scorte vive e morte ed investimenti fondiari a scopi produttivi in agricoltura».

*Con riferimento alla nota (f) all'art. 5:*

Il testo dell'art. 8 della legge n. 457/1972 (Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli) è il seguente:

«Art. 8. — Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno.

Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica.

Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda».

*Con riferimento alla nota (g) all'art. 5:*

L'art. 8 della legge n. 198/1985 (Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590), oltre a modificare l'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 838/1956 [si veda la nota *(e)* all'art. 5] sostituisce il primo comma del medesimo art. 1 con i seguenti:

«Gli istituti ed enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, a prorogare per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole che abbiano subìto un danno in misura non inferiore alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche.

Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Per il pagamento delle rate e dei relativi interessi afferenti al suddetto periodo sono concessi ai beneficiari prestiti ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti, singoli o associati».

*Con riferimento alla nota (a) all'art. 7:*

Il testo dell'art. 1 della legge n. 590/1981, come modificato dall'art. 4 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è il seguente:

«Art. 1. — Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale viene attribuita da parte del Ministero del tesoro la dotazione complessiva di 275 miliardi per l'anno 1981, e di 400 miliardi per ciascuno degli anni successivi.

Da tale conto sono prelevate le somme occorrenti per consentire che le regioni in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole, adottino le seguenti misure:

*a)* a titolo di pronto intervento:

1) erogazione di un contributo *una tantum* a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei coltivatori diretti singoli o associati, che abbiano subito gravi danni e si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende, con particolare riguardo alle spese necessarie per attenuare i danni ai prodotti in specie a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla presente legge;

*b)* la ricostruzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita della produzione, riferita a qualsiasi ordinamento colturale, mediante abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità dell'art. 2 del D.L. 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, salva la erogazione, ai sensi dell'art. 2 precitato, di contributo fino a L. 1.500.000 a favore delle aziende che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica nonché fino a lire 5 milioni a favore delle aziende a coltura specializzata protetta;

*c)* la provvista dei capitali di esercizio ad ammortamento quinquennale con le modalità previste dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato del 4,50 per cento riducibile al 4 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati, quando il danno non è inferiore al 35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

*d) la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, reimpianti di vivai, serre, stalle, viabilità aziendale, mediante concessione di mutui decennali, con preammortamento triennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti ed il vivaismo monocolturale specializzato alla produzione dell'olivo danneggiati il mutuo avrà la durata di quindici anni, con preammortamento quinquennale, al tasso di interesse del 6,75 per cento, ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori diretti singoli o associati. Alle predette operazioni si applicano le disposizioni per la concessione dei mutui di miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760. In alternativa ai predetti mutui possono essere concessi contributi previsti dall'art. 1, primo e ultimo comma, legge 21 luglio 1960, n. 739;*

*e)* il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti destinati alla distillazione.

Le regioni, compatibilmente con le finalità primarie della presente legge, possono adottare misure volte:

*a)* al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica con onere della spesa a totale carico del Fondo;

*b)* al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con onere delle spesa a totale carico del Fondo, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1981 fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire».

**87A9052**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

### Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 7 ottobre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Emilio Menendez Del Valle, ambasciatore di Spagna, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 7 ottobre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rui Barbosa de Medina, ambasciatore della Repubblica del Portogallo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 7 ottobre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Francesca Pometta, ambasciatore della Confederazione Elvetica, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 7 ottobre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Julius Marius Ogouebandja, ambasciatore della Repubblica Gabonese il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 7 ottobre 1987 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Abdel Hamid Helmy, ambasciatore della Repubblica Araba d'Egitto, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

**87A9116**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministero dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

tenente colonnello dei carabinieri Giuseppe Iannece, il 13 marzo 1984 in Roma. — In occasione dell'irruzione in un edificio scolastico di un folle omicida, organizzava con perizia le fasi dell'operazione tendente alla liberazione della scolaresca sequestrata, impegnandosi personalmente nell'opera di dissuazione dello squilibrato;

capitano dei carabinieri Rosario Prestigiacomo, il 13 marzo 1984 in Roma — Provvedeva ad organizzare ed a disciplinare i primi servizi all'interno di una scuola in cui era penetrato un folle omicida, facendo in modo che la situazione non precipitasse per eventuali improvvide iniziative;

ingegnere dei vigili del fuoco Fabrizio Colcerasa, il 13 marzo 1984 in Roma. — Insieme ad altri colleghi impartiva le opportune disposizioni, che permettevano ai vigili impegnati di trarre in salvo alcuni alunni tenuti in ostaggio da un folle omicida al piano superiore di un edificio scolastico;

ingegnere dei vigili del fuoco Fabio Amoni, geometra dei vigili del fuoco Paolo Bianco e perito industriale dei vigili del fuoco Antonio Bianco, il 13 marzo 1984 in Roma. — Si distingueva nel coordinare brillantemente le squadre dei soccorritori e compiva, a rischio della propria incolumità, le azioni più significative, contribuendo alla risoluzione di una difficile situazione, determinata da un folle omicida asserragliatosi al piano superiore di un edificio scolastico, ove teneva in ostaggio una scolaresca;

capo squadra dei vigili del fuoco Luigi Avaltroni, capo squadra dei vigili del fuoco Guglielmo Ghilardi, capo squadra dei vigili del fuoco Gianfranco Pecchi, capo squadra dei vigili del fuoco Ivo Righi, capo squadra dei vigili del fuoco Salvatore Valletti, vigile del fuoco Rolando Fiorese, vigile del fuoco Quirino Porzi, vigile del fuoco Renato Sbardella e vigile del fuoco Carmelo Martina, il 13 marzo 1984 in Roma. — Eseguiva con particolare sollecitudine le disposizioni impartite dai superiori, contribuendo a trarre in salvo alcuni alunni, tenuti in ostaggio da un folle omicida al piano superiore di un edificio scolastico;

preside prof.ssa Anita Filippi Marchetti, il 13 marzo 1984 in Roma. — Avendo avuto contezza di un drammatico evento che si verificava all'interno della scuola di cui era preside, non esitava ad intervenire prontamente offrendo la sua fattiva collaborazione agli organi di polizia e giungendo inutilmente a proporsi come ostaggio in cambio della liberazione della scolaresca, sequestrata da un folle omicida;

insegnante Antonio Farina, il 13 marzo 1984 in Roma. — Cercava di intavolare un dialogo con un folle omicida, nell'edificio scolastico ove prestava servizio, permettendo agli altri insegnanti di mettere in salvo le rispettive scolaresche;

insegnante Maria Avitto, il 13 marzo 1984 in Roma. — Collaborava con un collega che tentava di opporsi ad un folle omicida, penetrato nell'edificio scolastico, ove prestava servizio, dando le opportune disposizioni per avvertire gli organi di Polizia e far evacuare le classi.

**87A9062**

### Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa «Madonna di Pompei», in Siracusa

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1987, registro n. 31 Interno, foglio n. 315, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa «Madonna di Pompei», in Siracusa.

**87A9000**

### Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa del Gesù, in Salemi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1987, registro n. 31 Interno, foglio n. 316, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa del Gesù, in Salemi (Trapani).

**87A9001**

### Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa «Beata Vergine Consolata», in Giaveno, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1987, registro n. 31 Interno, foglio n. 314, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa «Beata Vergine Consolata», in frazione Ponte Pietra del comune di Giaveno (Torino). La chiesa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, gravata da vincolo di destinazione, disposta dalla fondazione di culto «Opera diocesana della preservazione della fede», in Torino, con atto pubblico 25 gennaio 1984, n. 37388 di repertorio, per notaio Maria Levati, consistente in un immobile sito in comune di Giaveno (Torino), frazione Ponte Pietra, descritto nella perizia giurata 8 marzo 1984 del geometra Giovanni Arata e valutato in L. 35.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Torino.

**87A9002**

## MINISTERO DEL TESORO

N. 199

**Corso dei cambi del 12 ottobre 1987 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1308,400 | 1308,400 | 1308,15 | 1308,400 | 1308,400 | 1308,27 | 1308,150 | 1308,400 | 1308,400 | 1308,40 |
| Marco germanico | 721,490 | 721,490 | 721,80 | 721,490 | 721,490 | 721,51 | 721,540 | 721,490 | 721,490 | 721,49 |
| Franco francese | 216,580 | 216,580 | 216,50 | 216,580 | 216,580 | 216,57 | 216,570 | 216,580 | 216,580 | 216,58 |
| Fiorino olandese | 641,220 | 641,220 | 641,57 | 641,220 | 641,220 | 641,20 | 641,180 | 641,220 | 641,220 | 641,22 |
| Franco belga | 34,698 | 34,698 | 34,72 | 34,698 | 34,698 | 34,69 | 34,701 | 34,698 | 34,698 | 34,69 |
| Lira sterlina | 2161,800 | 2161,800 | 2162 — | 2161,800 | 2161,800 | 2161,66 | 2161,520 | 2161,800 | 2161,800 | 2161,80 |
| Lira irlandese | 1936 — | 1936 — | 1939 — | 1936 — | 1936 — | 1936,61 | 1937,230 | 1936 — | 1936 — | — |
| Corona danese | 188,240 | 188,240 | 188,30 | 188,240 | 188,240 | 188,24 | 188,240 | 188,240 | 188,240 | 188,24 |
| Dracma | 9,397 | 9,397 | 9,40 | 9,397 | — | — | 9,395 | 9,397 | 9,397 | — |
| E.C.U. | 1498,950 | 1498,950 | 1499,25 | 1498,950 | 1498,950 | 1498,97 | 1498,990 | 1498,950 | 1498,950 | 1498,95 |
| Dollaro canadese | 1003,200 | 1003,200 | 1002 — | 1003,200 | 1003,200 | 1003,22 | 1003,250 | 1003,200 | 1003,200 | 1003,20 |
| Yen giapponese | 9,115 | 9,115 | 9,125 | 9,115 | 9,115 | 9,11 | 9,113 | 9,115 | 9,115 | 9,11 |
| Franco svizzero | 870,050 | 870,050 | 870,10 | 870,050 | 870,050 | 870 — | 869,950 | 870,050 | 870,050 | 870,05 |
| Scellino austriaco | 102,490 | 102,490 | 102,56 | 102,490 | 102,490 | 102,49 | 102,497 | 102,490 | 102,490 | 102,49 |
| Corona norvegese | 197,410 | 197,410 | 197,35 | 197,410 | 197,410 | 197,38 | 197,350 | 197,410 | 197,410 | 197,40 |
| Corona svedese | 205,560 | 205,560 | 205,55 | 205,560 | 205,560 | 205,52 | 205,480 | 205,560 | 205,560 | 205,56 |
| FIM | 300,100 | 300,100 | 300,20 | 300,100 | 300,100 | 300,17 | 300,250 | 300,100 | 300,100 | — |
| Escudo portoghese | 9,123 | 9,123 | 9,13 | 9,123 | 9,123 | 9,12 | 9,128 | 9,123 | 9,123 | 9,12 |
| Peseta spagnola | 10,874 | 10,874 | 10,88 | 10,874 | 10,874 | 10,87 | 10,872 | 10,874 | 10,874 | 10,87 |
| Dollaro australiano | 949,600 | 949,600 | 950 — | 949,600 | 949,600 | 949,90 | 950,200 | 949,600 | 949,600 | 949,60 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 12 ottobre 1987**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1308,275 | Lira irlandese | 1936,615 | Scellino austriaco | 102,493 |
| Marco germanico | 721,515 | Corona danese | 188,240 | Corona norvegese | 197,380 |
| Franco francese | 216,575 | Dracma | 9,396 | Corona svedese | 205,520 |
| Fiorino olandese | 641,200 | E.C.U. | 1498,970 | FIM | 300,175 |
| Franco belga | 34,699 | Dollaro canadese | 1003,225 | Escudo portoghese | 9,125 |
| Lira sterlina | 2161,660 | Yen giapponese | 9,114 | Peseta spagnola | 10,873 |
| | | Franco svizzero | 870 — | Dollaro australiano | 949,900 |

**Media dei titoli del 12 ottobre 1987**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 81,800 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 97,500 |
| » 9% » » 1976-91 | 97,250 |
| » 10% » » 1977-92 | 95,950 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 102,100 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95 — |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 90,375 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 100,100 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 100,750 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 99,925 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 99,950 |
| » » » » 1- 1-1984/88 | 99,800 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 99,900 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 100 — |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 100,175 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 100,100 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 100,025 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 100,450 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 100,550 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 100,625 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 101,275 |
| » » » » 15- 7-1985/90 | 98,250 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 98,125 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 98,050 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 98,450 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 102,675 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 98,400 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 102,525 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 98,450 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 102,375 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 98,400 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 102,425 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 98,125 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 101,350 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 98,400 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 101,675 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 101,425 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 101,400 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 100,325 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,400 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,475 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,850 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,575 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,100 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 98,300 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 96,875 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 98,425 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 95,250 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 97,550 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 93,450 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 93,550 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 93,400 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 93,350 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 95,250 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1985/95 | 94,925 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 95,325 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 96,100 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 95,975 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 95,725 |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 95,700 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II | 96,350 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 95,825 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 95,625 |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 94,925 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 94,700 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 94,950 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 95,375 |
| » » » » 1- 8-1986/96 | 94,750 |
| » » » » 1- 9-1986/96 | 94,875 |
| Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988 | 100,275 |
| » » » 12,50% 1- 2-1988 | 100,450 |
| » » » 12,00% 1- 3-1988 | 101 — |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 101,300 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 | 101,625 |
| » » » 12,50% 1-10-1988 | 101,825 |
| » » » 12,50% 1-11-1988 | 102,100 |
| » » » 12,50% 1- 1-1989 | 102,175 |
| » » » 12,50% 1- 2-1989 | 102,325 |
| » » » 12,50% 1- 3-1989 | 102,350 |
| » » » 12,00% 1- 4-1989 | 101,850 |
| » » » 10,50% 1- 5-1989 | 99,650 |
| » » » 9,25% 1- 1-1990 | 94,800 |
| » » » 12,50% 1- 1-1990 | 102,875 |
| » » » 9,25% 1- 2-1990 | 94,300 |
| » » » 12,50% 1- 2-1990 | 103,700 |
| » » » 9,15% 1- 3-1990 | 95,225 |
| » » » 12,50% 1- 3-1990 | 102,925 |
| » » » 12,00% 1- 4-1990 | 102 — |
| » » » 10,50% 1- 5-1990 | 98,650 |
| » » » 10,00% 1- 6-1990 | 97,650 |
| » » » 9,50% 1- 7-1990 | 96,400 |
| » » » 9,50% 1- 8-1990 | 96,100 |
| » » » 9,25% 1- 9-1990 | 95,700 |
| » » » 9,25% 1-10-1990 | 93,775 |
| » » » 9,25% 1-11-1990 | 94,575 |
| » » » 9,25% 1-12-1990 | 95,075 |
| » » » 12,50% 1- 3-1991 | 103,850 |
| » » » 9,25% 1- 1-1992 | 92,350 |
| » » » 9,25% 1- 2-1992 | 91,625 |
| » » » 9,15% 1- 3-1992 | 92,700 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 106,550 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 107,775 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 107,200 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 106,625 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 106,250 |
| » » » » 1985/93 9,60% | 102,375 |
| » » » » 1985/93 9,75% | 102,750 |
| » » » » 1985/93 9,00% | 100,475 |
| » » » » 1985/93 8,75% | 100 — |
| » » » » 1986/94 8,75% | 100 — |
| » » » » 1986/94 6,90% | 92,500 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

**87M12107**

## MINISTERO DEL TESORO

N. 200

**Corso dei cambi del 13 ottobre 1987 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1314,660 | 1314,660 | 1314,65 | 1314,660 | 1314,660 | 1314,67 | 1314,680 | 1314,660 | 1314,660 | 1314,66 |
| Marco germanico | 721,490 | 721,490 | 721,70 | 721,490 | 721,490 | 721,52 | 721,550 | 721,490 | 721,490 | 721,49 |
| Franco francese | 216,640 | 216,640 | 216,50 | 216,640 | 216,640 | 216,65 | 216,660 | 216,640 | 216,640 | 216,64 |
| Fiorino olandese | 641,330 | 641,330 | 641,50 | 641,330 | 641,330 | 641,31 | 641,300 | 641,330 | 641,330 | 641,33 |
| Franco belga | 34,703 | 34,703 | 34,71 | 34,703 | 34,703 | 34,70 | 34,700 | 34,703 | 34,703 | 34,70 |
| Lira sterlina | 2161,550 | 2161,550 | 2162 - | 2161,550 | 2161,550 | 2161,53 | 2161,520 | 2161,550 | 2161,550 | 2161,55 |
| Lira irlandese | 1938,200 | 1938,200 | 1938 | 1938,200 | 1938,200 | 1937,92 | 1937,650 | 1938,200 | 1938,200 | |
| Corona danese | 188,370 | 188,370 | 188,35 | 188,370 | 188,370 | 188,35 | 188,340 | 188,370 | 188,370 | 188,37 |
| Dracma | 9,402 | 9,402 | 9,40 | 9,402 | — | — | 9,403 | 9,402 | 9,402 | — |
| E.C.U. | 1499,050 | 1499,050 | 1499,30 | 1499,050 | 1499,050 | 1499,07 | 1499,100 | 1499,050 | 1499,050 | 1499,05 |
| Dollaro canadese | 1006,400 | 1006,400 | 1008 — | 1006,400 | 1006,400 | 1006,60 | 1006,800 | 1006,400 | 1006,400 | 1006,40 |
| Yen giapponese | 9,131 | 9,131 | 9,14 | 9,131 | 9,131 | 9,13 | 9,134 | 9,131 | 9,131 | 9,12 |
| Franco svizzero | 870,490 | 870,490 | 871,15 | 870,490 | 870,490 | 870,52 | 870,550 | 870,490 | 870,490 | 870,49 |
| Scellino austriaco | 102,494 | 102,494 | 102,50 | 102,494 | 102,494 | 102,49 | 102,494 | 102,494 | 102,494 | 102,49 |
| Corona norvegese | 197,500 | 197,500 | 197,60 | 197,500 | 197,500 | 197,53 | 197,570 | 197,500 | 197,500 | 197,50 |
| Corona svedese | 205,630 | 205,630 | 205,70 | 205,630 | 205,630 | 205,65 | 205,680 | 205,630 | 205,630 | 205,63 |
| FIM | 300,070 | 300,070 | 200 - | 300,070 | 300,070 | 300,09 | 300,120 | 300,070 | 300,070 | |
| Escudo portoghese | 9,115 | 9,115 | 9,13 | 9,115 | 9,115 | 9,12 | 9,138 | 9,115 | 9,115 | 9,11 |
| Peseta spagnola | 10,884 | 10,884 | 10,89 | 10,884 | 10,884 | 10,88 | 10,884 | 10,884 | 10,884 | 10,88 |
| Dollaro australiano | 949,800 | 949,800 | 952 — | 949,800 | 949,800 | 950,15 | 950,500 | 949,800 | 949,800 | 949,80 |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 13 ottobre 1987**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1314,670 |
| Marco germanico | 721,520 |
| Franco francese | 216,650 |
| Fiorino olandese | 641,315 |
| Franco belga | 34,701 |
| Lira sterlina | 2161,530 |
| Lira irlandese | 1937,925 |
| Corona danese | 188,355 |
| Dracma | 9,402 |
| E.C.U. | 1499,070 |
| Dollaro canadese | 1006,600 |
| Yen giapponese | 9,132 |
| Franco svizzero | 870,520 |
| Scellino austriaco | 102,494 |
| Corona norvegese | 197,535 |
| Corona svedese | 205,655 |
| FIM | 300,095 |
| Escudo portoghese | 9,126 |
| Peseta spagnola | 10,884 |
| Dollaro australiano | 950,150 |

**Media dei titoli del 13 ottobre 1987**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 81,800 |
| Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90 | 97,500 |
| » 9% » » 1976-91 | 96,250 |
| » 10% » » 1977-92 | 96,650 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 102,250 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 95 — |
| Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93 | 90,325 |
| » » » Ind. ENI 1-8-1988 | 100,100 |
| » » » » EFIM 1-8-1988 | 100,750 |
| » » » » 1-11-1983/87 | 99,925 |
| » » » » 1-12-1983/87 | 99,925 |
| » » » » 1- 1-1984/88 | 99,825 |
| » » » » 1- 2-1984/88 | 99,875 |
| » » » » 1- 3-1984/88 | 100,075 |
| » » » » 1- 4-1984/88 | 100,250 |
| » » » » 1- 5-1984/88 | 100,125 |
| » » » » 1- 6-1984/88 | 100,050 |
| » » » » 1- 7-1983/88 | 100,525 |
| » » » » 1- 8-1983/88 | 100,525 |
| » » » » 1- 9-1983/88 | 100,650 |
| » » » » 1-10-1983/88 | 101,225 |
| » » » » 15- 7-1985/90 | 98,300 |
| » » » » 16- 8-1985/90 | 98,150 |
| » » » » 18- 9-1985/90 | 98,025 |
| » » » » 18-10-1985/90 | 98,500 |
| » » » » 1-11-1983/90 | 102,675 |
| » » » » 18-11-1985/90 | 98,450 |
| » » » » 1-12-1983/90 | 102,500 |
| » » » » 18-12-1985/90 | 98,475 |
| » » » » 1- 1-1984/91 | 102,375 |
| » » » » 17- 1-1986/91 | 98,400 |
| » » » » 1- 2-1984/91 | 102,325 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 98,200 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 101,300 |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 98,400 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 101,650 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 101,350 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 101,425 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 100,325 |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,375 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,475 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,850 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,600 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,125 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 98,225 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 96,925 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 98,400 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 95,225 |
| » » » » 1- 2-1985/95 | 97,550 |
| » » » » 1- 3-1985/95 | 93,350 |
| » » » » 1- 4-1985/95 | 93,450 |
| » » » » 1- 5-1985/95 | 93,275 |
| » » » » 1- 6-1985/95 | 93,275 |
| » » » » 1- 7-1985/95 | 95,200 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1985/95 | 94,850 |
| » » » » 1- 9-1985/95 | 95,275 |
| » » » » 1-10-1985/95 | 96,075 |
| » » » » 1-11-1985/95 | 95,900 |
| » » » » 1-12-1985/95 | 95,650 |
| » » » » 1- 1-1986/96 | 95,700 |
| » » » » 1- 1-1986/96 II | 96,375 |
| » » » » 1- 2-1986/96 | 95,800 |
| » » » » 1- 3-1986/96 | 95,625 |
| » » » » 1- 4-1986/96 | 94,775 |
| » » » » 1- 5-1986/96 | 94,650 |
| » » » » 1- 6-1986/96 | 94,950 |
| » » » » 1- 7-1986/96 | 95,250 |
| » » » » 1- 8-1986/96 | 94,750 |
| » » » » 1- 9-1986/96 | 94,800 |
| Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988 | 100,250 |
| » » » 12,50% 1- 2-1988 | 100,600 |
| » » » 12,00% 1- 3-1988 | 101,050 |
| » » » 12,25% 1- 5-1988 | 101,300 |
| » » » 12,50% 1- 7-1988 | 101,625 |
| » » » 12,50% 1-10-1988 | 101,825 |
| » » » 12,50% 1-11-1988 | 101,900 |
| » » » 12,50% 1- 1-1989 | 102,175 |
| » » » 12,50% 1- 2-1989 | 102,350 |
| » » » 12,50% 1- 3-1989 | 102,325 |
| » » » 12,00% 1- 4-1989 | 101,800 |
| » » » 10,50% 1- 5-1989 | 99,675 |
| » » » 9,25% 1- 1-1990 | 94,775 |
| » » » 12,50% 1- 1-1990 | 102,800 |
| » » » 9,25% 1- 2-1990 | 94,375 |
| » » » 12,50% 1- 2-1990 | 103,700 |
| » » » 9,15% 1- 3-1990 | 95,225 |
| » » » 12,50% 1- 3-1990 | 102,900 |
| » » » 12,00% 1- 4-1990 | 102 — |
| » » » 10,50% 1- 5-1990 | 98,650 |
| » » » 10,00% 1- 6-1990 | 97,575 |
| » » » 9,50% 1- 7-1990 | 96,350 |
| » » » 9,50% 1- 8-1990 | 96,100 |
| » » » 9,25% 1- 9-1990 | 95,675 |
| » » » 9,25% 1-10-1990 | 93,725 |
| » » » 9,25% 1-11-1990 | 94,525 |
| » » » 9,25% 1-12-1990 | 95,125 |
| » » » 12,50% 1- 3-1991 | 103,800 |
| » » » 9,25% 1- 1-1992 | 92,400 |
| » » » 9,25% 1- 2-1992 | 91,625 |
| » » » 9,15% 1- 3-1992 | 92,700 |
| Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14% | 107,150 |
| » » » » 22-11-1982/89 13% | 107,775 |
| » » » » 1983/90 11,50% | 107,200 |
| » » » » 1984/91 11,25% | 106,625 |
| » » » » 1984/92 10,50% | 106,125 |
| » » » » 1985/93 9,60% | 102,375 |
| » » » » 1985/93 9,75% | 102,750 |
| » » » » 1985/93 9,00% | 100,250 |
| » » » » 1985/93 8,75% | 99,950 |
| » » » » 1986/94 8,75% | 99,850 |
| » » » » 1986/94 6,90% | 92,500 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato* MAROLDA

**87M13107**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Bona» di Biella ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Vercelli n. 2774 del 25 luglio 1987 l'istituto tecnico commerciale «Bona» di Biella è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla Banca Sella S.p.a. di Biella consistente in un video registratore tipo VHR 230 OEX del valore complessivo di L. 936.283.

87A9118

# COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

**Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento ai sensi dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1987, n. 19.**

Il CIPI, con deliberazione in data 18 settembre 1987, ha approvato le modifiche al programma di reinvestimento della Dalmine S.p.a. di Milano, come individuato nei suoi termini tecnico-economici negli atti istruttori prodotti dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982, sulla base della domanda di revisione presentata dalla società ai sensi dell'art. 5 della legge n. 19/1987, fermo restando l'ammontare del contributo per reinvestimento, a suo tempo concesso ai sensi dell'art. 4 della legge n. 193/1984, pari a 13.580,88 milioni di lire.

87A9110

**Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.**

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta dell'8 aprile 1987, non ha riconosciuto le condizioni di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Santorum S.r.l. di Riva del Garda (Trento) - ottobre 1986;

2) Franc' Simonel di Gubbio (Perugia) - 18 aprile 1986;

3) Atel S.p.a. di Arzano (Napoli) - aprile 1986;

4) Antoniazzi & Della Torre industria pavimenti civili e industriali S.p.a. di Pizzighettone (Cremona) - 1° gennaio 1986;

5) Cotras Sud di Termoli (Campobasso) - 9 settembre 1986;

6) Arti grafiche Gioja S.n.c. di Milano - 5 maggio 1986;

7) Calzaturificio Lupet di Casalnuovo (Napoli) - gennaio 1987;

8) Confezioni Trepponti di Comacchio (Ferrara) - 1° giugno 1986;

9) Lagaria Vini S.p.a. di Volano (Trento) - 1° settembre 1986;

10) Plastica Morolo S.r.l. di Morolo (Frosinone) - aprile 1984;

11) De Vizia Transfer S.p.a. di Pomigliano d'Arco (Napoli) - 8 aprile 1987;

12) Innav S.r.l. di Ardea (Roma) - 1° luglio 1986.

87A9107

**Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.**

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta dell'8 aprile 1987, non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Quattro Elle S.p.a. di Urgnano (Bergamo) - 1° gennaio 1986;

2) Marelli impianti tecnologici S.p.a. di Milano - ottobre 1985;

3) Bossi S.p.a. di Cameri (Novara) - luglio 1986;

4) Fustelpack S.p.a. di Capocolle di Bertinoro (Forlì) - giugno 1985;

5) Cementi Aniene S.p.a. di Roma - 2 giugno 1986;

6) Sat S.p.a. di Brinasco (Torino) - 1° gennaio 1986;

7) Laterizi nuoresi S.p.a. di Porto Torres (Sassari) giugno 1986;

8) Siderland S.p.a. di Mezzolombardo (Trento) - febbraio 1986;

9) N.C.S. - Nuova cartotecnica del sud S.r.l. di Villa S. Lucia (Frosinone) - ottobre 1985.

87A9108

**Reiezione di richiesta di accertamento della condizione di crisi settoriale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.**

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta dell'8 aprile 1987, non ha riconosciuto la situazione di crisi del settore carta e cartone nella provincia di Frosinone, con decorrenza dal 1° novembre 1985.

87A9109

# REGIONE LIGURIA

**Autorizzazione all'adeguamento delle etichette dell'acqua minerale «Fonte del Galletto» di Genova**

Con deliberazione della giunta regionale n. 4292 del 1° settembre 1987 la società Alta Val Trebbia S.p.a., con sede in Genova, corso Sardegna, 269/*R*, è stata autorizzata ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983 a riportare sulle etichette dell'acqua minerale «Fonte del Galletto» l'indicazione «Può avere effetti diuretici e può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

87A9124

# REGIONE MARCHE

**Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Roana»**

Si comunica che la società S.I.B.E. S.p.a., con sede in Macerata, via XXIV Maggio n. 2, codice fiscale 00201920436, con decreto del presidente della giunta Marche 15 giugno 1987, n. 11498, è stata autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Roana» in contenitori P.E.T., della capacità di 2 litri e 1,5 litri, per acqua minerale naturale come sgorga dalla sorgente, ed addizionata di anidride carbonica, della capacità di 2 litri e 1,5 litri.

87A9060

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Concorso, per esami, a settanta posti di assistente commerciale nella carriera di concetto degli assistenti commerciali**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1270, concernente il regolamento per il concorso di ammissione alla carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1971, concernente il riconoscimento di diplomi di qualifica per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico impiego);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, concernente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della citata legge quadro sul pubblico impiego;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 7 concernente l'immediata esecutività dei provvedimenti di nomina salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, art. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1987 e la circolare n. 55816/8.312.21.17 del 15 novembre 1986 del dipartimento per la funzione pubblica concernenti le procedure di assunzioni in servizio e nomina dei vincitori;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 22, concernente l'elevazione del limite massimo di età per i cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva e di leva prolungata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1987, registro n. 4, foglio n. 61, con il quale il Ministero degli affari esteri è autorizzato, tra l'altro, a bandire un concorso pubblico per l'assunzione di settantotto assistenti commerciali nella carriera di concetto del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, contenente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987, concernente il comparto del personale dipendente dai ministeri;

Tenuto conto delle detrazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, art. 40, concernente il conferimento della riserva del 2% dei posti nei pubblici concorsi per la nomina in prova nelle qualifiche funzionali delle carriere direttive e di concetto a favore degli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 37 della stessa legge;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a settanta posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

Ai sensi dell'art. 40 della citata legge 20 settembre 1980, n. 574, un posto dei settanta messi a concorso è riservato agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale. Il posto riservato, se non utilizzato a favore dei suddetti ufficiali, sarà conferito ad un idoneo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni. Il limite massimo di età è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale civile di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, che sia in possesso dei requisiti necessari, nonché dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) diploma di istituto tecnico commerciale, o di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, o di istituto tecnico per il turismo, o di segretari d'azienda, o di addetti alla segreteria di azienda, o di corrispondenti commerciali in lingue estere, o di operatori per il commercio con l'estero o di contabilità di azienda o di addetti alla contabilità di azienda;

4) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risiede all'estero. I candidati residenti all'estero sono esonerati dall'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentacinque anni di età deve indicare in base a quale titolo, previsto dalle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche all'estero, ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale istituto lo abbia conseguito ed in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) la lingua in cui intende svolgere la prova obbligatoria;

9) se e quali prove facoltative, tra quelle indicate nel successivo art. 6, intenda sostenere;

10) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di essere pronto a trasferirsi in qualunque sede all'estero ove l'amministrazione lo destini a prestare servizio;

11) se e di quali titoli, tra quelli elencati nel citato testo unico n. 3 del 10 gennaio 1957 e legge 2 aprile 1968, n. 482, sia in possesso che diano luogo a preferenza o precedenza. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'aspirante deve altresì specificare:

*a*) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

*b*) l'indirizzo presso il quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso con l'indicazione del numero del codice di avviamento postale.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta legale (per i residenti all'estero in carta semplice) di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che «è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera». La mancanza di tale specificazione comporterà l'esclusione dal concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato, a pena di esclusione, da un medico militare, dal medico provinciale, da un ufficiale sanitario, o dal medico condotto del comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. La qualità di medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare deve essere attestata in maniera esplicita, pena l'esclusione della domanda, dall'autorità medesima all'atto dell'autenticazione. Sarà cura dell'aspirante richiedere il rilascio di tale attestazione all'autorità diplomatica o consolare competente. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero successivamente nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta il servizio. Per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità di appartenenza.

L'omessa autenticazione della firma dell'aspirante o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Non si tiene conto delle domande incomplete, irregolari, ovvero prive del certificato medico redatto nella debita forma. Si precisa che la presentazione di certificati medici rilasciati in data successiva al termine perentorio di cui al precedente art. 3, ancorché riferentisi a visite mediche effettuate in data anteriore al termine medesimo, produrrà l'esclusione dell'aspirante dall'ammissione alle prove d'esame.

Verranno altresì esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso stesso e tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando. La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni in questione comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero;

2) merceologia e geografia economica;

3) traduzione (con uso del vocabolario) in lingua francese o inglese, a scelta del candidato.

L'esame orale si svolge in forma di colloquio e verte sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

*a*) nozioni di economia politica e di politica economica;

*b*) nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale;

*c*) elementi di statistica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria ed in quella facoltativa, di cui al successivo art. 6, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nella prova orale, salvo gli eventuali aumenti di cui all'articolo seguente.

Art. 6.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure entrambe, in quella delle due lingue indicate all'art. 4 n. 3), che non sia stata scelta per la prova obbligatoria o nelle lingue tedesca, russa, spagnola e araba, fino ad un massimo di due lingue.

La prova scritta consiste in una traduzione dall'italiano, con uso del vocabolario.

Può chiedere altresì di essere sottoposto a prova pratica facoltativa di dattilografia. Tale prova consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

Per ciascuna prova scritta o pratica il candidato può conseguire un massimo di 2 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Per la prova orale in lingue il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi per ciascuna lingua, purché raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo.

Il punteggio conseguito nella prova scritta si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Il punteggio conseguito nella prova orale e nella prova pratica si aggiunge al voto riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composta di un Ministro plenipotenziario di seconda classe, in servizio o a riposo o di un consigliere di ambasciata, che la presiede, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo del Ministero.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere le prove scritte, ad eccezione di quelle di lingue per cui dispongono di quattro ore.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista di firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera di riconoscimento rilasciata da un amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 9.

*Le prove di esame avranno luogo in Roma.*

*Il diario e la sede delle prove scritte sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 1° marzo 1988.* Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Ministro degli affari esteri, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni e le indicazioni precisate nel precedente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel luogo, nei giorni e nell'ora indicati nella summenzionata *Gazzetta Ufficiale*. Eventuali variazioni della data di svolgimento delle prove e della sede di esame, che si rendessero necessarie per il numero dei candidati ammessi al concorso, saranno rese note con avviso da pubblicarsi nella succitata *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1988.

La preparazione e la scelta dei temi per le prove scritte avviene nel modo stabilito nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 10.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 6.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli indicati nella domanda ai sensi dell'art. 3, punto 11), del presente bando.

Art. 12.

Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame e dichiara i vincitori del concorso e gli idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di precedenza e di preferenza, saranno invitati, ai sensi dell'art. 7 della citata legge 22 agosto 1985, n. 444, ad assumere servizio entro i termini fissati dall'amministrazione. Coloro che, senza giustificato motivo non assumano servizio entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I suddetti concorrenti saranno altresì invitati a presentare al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione Ufficio V, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta legale. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentacinque anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale o copia del titolo di studio, su carta legale, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data di conseguimento del titolo di studio, nonché il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana in carta legale;

4) certificato in carta legale dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta legale. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Roma;

6) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come titolo di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

*a)* il titolo di studio;

*b)* la copia integrale dello stato matricolare in carta legale di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

*c)* attestazione in carta legale, rilasciata dall'amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

L'eventuale conferimento di posti di cui all'art. 8 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si attua in proporzione dei posti di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, assistenti commerciali in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali per prestare il servizio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il presente decreto é trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1987

p. *Il Ministro:* BONALUMI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1987*
*Registro n. 13 Affari esteri, foglio n. 161*

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

*Tecnica commerciale con particolare riguardo agli scambi con l'estero:*

1. La contrattazione nel commercio con l'estero. Definizione della quantità e qualità della merce: modi, clausole e documenti in uso (fattura provvisoria, fattura definitiva, ecc.).

2. Figura di operatori economici nel commercio internazionale.

3. I rischi connessi alle operazioni del commercio con l'estero.

4. La formazione ed il regolamento del prezzo nel commercio con l'estero.

5. La consegna della merce nel commercio con l'estero.

6. Il finanziamento delle operazioni di commercio con l'estero; crediti, garanzie assicurative dei crediti all'esportazione.

7. Il trasporto marittimo ed aereo: elementi essenziali del contratto e documenti.

8. Il trasporto ferroviario in generale ed in particolare con riferimento al commercio internazionale.

9. I rischi dei trasporti e la loro copertura assicurativa.

10. Operazioni ed istituzioni doganali; caratteristiche della tariffa doganale italiana.

11. La regolamentazione amministrativa italiana degli scambi con l'estero; gli organi preposti, il regime dei divieti (Tabelle «Import» ed «Export»); forme di regolamento valutario.

12. La circolazione delle merci nel Mercato comune europeo.

13. L'azione pubblica e privata per l'espansione delle esportazioni; gli organi e le forme dell'attività promozionale italiana; tecnica delle ricerche di mercato all'estero.

*Merceologia e geografia economica:*

I grandi mercati di importazione e di esportazione delle principali materie prime, prodotti alimentari e prodotti industriali. Rete di comunicazioni. Prodotti tipici e loro tutela. Marchi. Materie prime, prodotti naturali ed artificiali. Combustibili e loro derivati. Prodotti organici. Prodotti alimentari, vegetali ed animali. Industrie agrarie e chimico-agrarie. Industria chimica inorganica, fibre tessili naturali ed artificiali. Prodotti sintetici.

*Nozioni di economia politica e di politica economica:*

1. Bisogni, beni, utilità, valore.
2. Mercati e determinazione del prezzo.
3. Produzione: costi e imprese.
4. Distribuzione: salario, rendita, interesse, profitto.
5. Circolazione: scambi e moneta.
6. Mercato delle divise; scambi.
7. Credito, banche.
8. Mercato finanziario.
9. Commercio internazionale: sistemi di scambio, accordi commerciali e di pagamento.
10. Dazi, dogane e contingentamenti.
11. Politica commerciale e politica economica: cicli economici, liberalizzazione degli scambi.
12. Pianificazione e programmazione.
13. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.
14. La bilancia italiana dei pagamenti con l'estero: lineamenti caratteristici delle poste principali; struttura ed evoluzione delle importazioni ed esportazioni di merci.
15. Principali organismi economici europei ed internazionali: CEE, E.F.T.A., ecc.

*Nozioni di diritto commerciale e di diritto internazionale:*

1. L'imprenditore commerciale.
2. L'impresa e l'azienda.
3. Imprese individuali e collettive.
4. Caratteri delle società commerciali.
5. Contratti dell'impresa commerciale.
6. Titoli di credito.

1. Cenni sulla struttura della comunità internazionale.
2. Le fonti del diritto internazionale: accordi e consuetudine.
3. I trattati di commercio e le loro principali clausole.
4. I soggetti di diritto internazionale. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali.

*Elementi di statistica:*

1. Rilevazione dei dati: nozioni preliminari, analisi qualitativa dei fenomeni. Rilevazione diretta, indiretta e i procedimenti sussidiari. Critica dei dati.

2. Elaborazione dei dati: spoglio, isolamento, aggruppamento, intavolazione, dati statistici, serie statistiche, seriazione. Medie, valori proporzionali, numeri indici, perequazioni, interpolazioni, correlazioni e nozioni fondamentali di calcolo delle probabilità.

3. Rappresentazione dei dati.

4. Interpretazione dei dati: concetti fondamentali.

5. Le statistiche italiane del commercio estero: struttura, principali dati ed indici elaborati.

*Prova facoltativa di dattilografia:*

La prova pratica facoltativa di dattilografia consiste in una prova di estetica (ricostruzione di un documento con l'uso dell'incolonnatore nel tempo di trenta minuti).

**87A9083**

---

# UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

## Concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso la facoltà di medicina e chirurgia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella *D* annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/1982 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti*

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di collaboratore tecnico, presso l'istituto di morfologia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

*Riserva*

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/1980 è dell'80 per cento.

Art. 3.

*Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naurali o fisica ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a)* del personale civile di ruolo dello Stato;

*b)* dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c)* degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

*Domande e termine di presentazione*

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

*a)* la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

*b)* il possesso della cittadinanza italiana;

*c)* il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

*d)* di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*e)* il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

*f)* la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g)* gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

*h)* di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, i candidati potranno presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle legge sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

*Commissione giudicatrice*

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I e dell'art. 28 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

*Prove di esame*

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*A)* Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

*B)* Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

*C)* Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti a disposizione.

Art. 7.

*Riserva di posti e preferenze a parità di merito*

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

*Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei*

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/1985.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti per la nomina*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fi dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impieg saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università de studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalc sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti c diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei mo di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il posses del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente banc

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificat

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diri politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termi delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblig militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di serviz militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medi provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal qu risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, u dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante c l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione n può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà ess precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai se dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimen nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente artico come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data n anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produ

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimen dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile p produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipot previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta liber documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto c Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la lo condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestà dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fa riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad a ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documen l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono deposita

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso c requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avven entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo com dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

*Nomina*

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 30 luglio 1986

*Il rettore*: CRESCENTI

*Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di L'Aquila, addì 11 novembre 1986*
*Registro n. 3 Università, foglio n. 198*

---

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti* Via dei Vestini 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)*
(cognome e nome)

domiciliato in
(luogo e provincia)

c.a.p. via

chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso l'istituto di morfologia umana normale della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 243 del 17 ottobre 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) di essere nato a
(luogo e provincia)

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di
presso nell'anno scolastico

6) dipendere dal distretto militare di e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal al oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc.

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera

Data,

Firma *(d)*

---

*(a)* Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

*(b)* Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

*(c)* Cancellare la voce che non interessa

*(d)* La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

---

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

*Prova scritta:*

Allestimento e conservazione di preparati anatomici

*Prova pratica:*

Tecniche di separazione di macromolecole, allestimento e interpretazione di preparati in microscopia elettronica.

*Prova orale.*

Lettura microscopica ed interpretazione di un preparato in microscopia ottica.

Lettura e traduzione di testi scientifici inglesi.

**87A8955**

## Concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso la facoltà di lettere e filosofia

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 1983 relativo alla normativa concorsuale del personale non docente delle Università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la tabella D annessa alla legge n. 590 del 1982 relativa alla situazione del ruolo organico del personale non docente dell'Università degli studi di Chieti, da cui si evince, per l'area tecnico-scientifica una disponibilità di posti, ripartiti per qualifiche e per profili, pur tenendo conto degli inquadramenti operati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 590/82 e del disposto di cui al secondo comma dell'art. 88 della legge n. 312/1980;

Accertata la disponibilità di un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica;

Vista la nota ministeriale n. 902 del 13 febbraio 1985, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato questa Università a bandire concorsi pubblici per la copertura in ruolo di posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti*

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di settima qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica, profilo di collaboratore tecnico, presso l'istituto di storia medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti.

Art. 2.

*Riserva*

A norma dell'art. 1, comma quarto, del decreto ministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare ai candidati aventi i requisiti prescritti dall'art. 84 della legge n. 312/80 è dell'80 per cento.

Art. 3.

*Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) titolo di studio: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale più quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Per gli appartenenti alle categorie protette della legge n. 482/68 il limite massimo di età è elevato ad anni 55. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a)* del personale civile di ruolo dello Stato;

*b)* dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*c)* degli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

3) la cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti.

Art. 4.

*Domande e termine di presentazione*

Le domande di ammissione, redatte in carta legale in conformità allo schema esemplificativo allegato, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, devono pervenire entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovranno inoltre dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione dal concorso:

*a)* la data e il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal punto 2) del precedente art. 3 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso;

*b)* il possesso della cittadinanza italiana;

*c)* il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

*d)* di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*e)* il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 3, punto 1), del presente bando, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

*f)* la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*g)* gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impieghi;

*h)* di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali, o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda,, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, i candidati potranno presentare eventuali titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle legge sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

*Commissione giudicatrice*

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del titolo I ed art. 28 del titolo II del decreto ministeriale del 20 maggio 1983.

Art. 6.

*Prove di esame*

Per lo svolgimento della prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale come da allegato programma (allegato 2).

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*A)* Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

*B)* Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

*C)* Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25 per cento del totale del punteggio a disposizione.

Art. 7.

*Riserva di posti e preferenze a parità di merito*

I candidati che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

*Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei*

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti per la nomina*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti - Via dei Vestini - 66013 Chieti Scalo, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 3, punto 1), del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui a numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

### Art. 10.

*Nomina*

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione della Corte dei conti di L'Aquila per il visto e la registrazione.

Chieti, addì 12 settembre 1986

*Il rettore:* CRESCENTI

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di L'Aquila, addì 29 novembre 1986*
*Registro n. 3 Università, foglio n. 237*

---

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti* - Via dei Vestini - 66013 CHIETI SCALO

Il sottoscritto *(a)* ..........................................
(cognome e nome)
domiciliato in ..........................................
(luogo e provincia)
c.a.p. ............... via ..........................................
chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di collaboratore tecnico presso l'istituto di storia medioevale e moderna della facoltà di lettere e filosofia di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a ..........................................
(luogo e provincia)
il ................................;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di............... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ..........................................
presso ................................ nell'anno scolastico ................;

6) dipendere dal distretto militare di ........................ e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .......... al ............ oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc...............................;

7) aver prestato/non aver prestato *(c)* i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni;

8) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ........................

Firma *(d)* ........................

---

*(a)* Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

*(b)* Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

*(c)* Cancellare la voce che non interessa.

*(d)* La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

*Prova scritta:*

Tecnologie informatiche di supporto alla ricerca bibliografica e storica.

*Prova pratica:*

Utilizzazione di un sistema di elaborazione testi e dati per immissione/emissione di dati bibliografici e storico-documentari per la ricerca di bibliografia su banca dati.

*Prova orale:*

Letture e traduzione di testi tecnici in inglese ed in una delle due seguenti lingue: francese o tedesco.

Conoscenza delle metodologie e strumenti per la catalogazione e ricerca bibliografica e storica.

**87A8956**

## UNIVERSITÀ DI MILANO

### Concorso ad un posto di tecnico coadiutore

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare l'art. 9;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la nota ministeriale n. 280 del 19 gennaio 1987 con cui è stato riassegnato un posto di tecnico coadiutore di ruolo in prova presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università e con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti*

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore di cui alla tabella *F* annessa alla succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255, sesto livello funzionale, per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

istituto di clinica otorinolaringoiatrica. . . . . . . . posti 1

Art. 2.

*Requisiti generali d'ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A)* Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

*B)* Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

*C)* Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*D)* Godimento dei diritti politici.

*E)* Buona condotta morale e civile;

*F)* Idoneità fisica all'impiego.

*G)* Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

*Domanda e termine di presentazione*

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono essere spedite entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

*Domanda di partecipazione al concorso*

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione del concorso stesso, i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo);

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice*

La commissione giudicatrice sarà composta a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380, con decreto rettorale e ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

*Prove di esame*

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta ed in una prova orale.

Le prove di esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto (o cattedra o centro), come da allegato programma. Il candidato dovrà, inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera indicata nell'allegato programma.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione puo disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a)* fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b)* tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale;

*c)* tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

*Preferenze a parità di merito*

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 8.

*Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei*

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva costituita dalla somma dei voti riportati nelle prove e del punteggio dei titoli.

Con decreto rettorale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza a favore di particolari categorie di cittadini sarà approvata la graduatoria di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

*Presentazione dei documenti per la nomina*

La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

*a)* diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

*b)* estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

*c)* certificato di cittadinanza italiana;

*d)* certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e)* certificato generale del casellario giudiziale;

*f)* documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g)* certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decandenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Art. 10.

*Nomina*

Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati di ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano per il visto e la registrazione.

Milano, addì 27 marzo 1987

*Il rettore:* MANTEGAZZA

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 20 agosto 1987*
*Registro n. 10 Università, foglio n. 188*

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Prova scritta:* metodiche immunoistochimiche nella diagnosi istologica.
2) *Prova pratica con relazione scritta:* colorazioni per il tessuto connettivale.
3) *Prova orale:* fissativi in istologia.
4) *Prova di lingua:* inglese.

ALLEGATO 2

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

*Al magnifico rettore dell'Università degli studi* - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto *(a)* ..............................................................
(nome e cognome)
domiciliato in ..............................................................
(luogo e provincia)
c.a.p. .............. via ..............................................................
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1987.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .................................. (luogo e provincia) il ..............................................................;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.............. (oppure indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale) *(b)*;

5) aver conseguito il diploma di ..
presso .. .. .. nell'anno scolastico ..,
6) dipendere dal distretto militare di e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal. al. oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. .. ..
7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data,

Firma (*c*)

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.
(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.
(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

**87A8924**

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

### Concorso a quattro posti di aiuto bibliotecario

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1974, n. 571;

Vista la legge 19 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la ministeriale 19 gennaio 1987, n. 280, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso a otto posti di aiuto bibliotecario;

Considerato che l'art. 8, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, prevede la possibilità di coprire i posti ricorrendo alla nomina degli idonei delle graduatorie approvate nell'ultimo triennio;

Considerata altresì l'opportunità di avvalersi di tale facoltà utilizzando la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Pavia (decreto rettorale n. 865 del 20 settembre 1984 registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1984, registro n. 7, foglio n. 374) mediante la quale possono essere ricoperti due posti, essendo appunto due gli idonei;

Ritenuto pertanto che i posti riassegnati dal Ministero della pubblica istruzione da mettere a concorso risultano sei, di cui uno destinato alla biblioteca universitaria dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia di Varese, nonché uno destinato alla biblioteca universitaria della scuola di paleografia e filologia musicale di Cremona con delibera del consiglio di amministrazione del 25 febbraio 1987, questi ultimi due posti da mettere a concorso con due bandi singoli;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di aiuto bibliotecario in prova (parametro 606 iniziale sesto livello), nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università degli studi di Pavia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo elevazione consentita dalle norme vigenti.

*C*) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*D*) Godimento dei diritti politici.

*E*) Idoneità fisica all'impiego.

*F*) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da impiego statale ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

8) *i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di* età per l'ammissione al concorso;

9) la lingua straniera prescelta (a scelta del candidato fra francese, inglese e tedesca).

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 6.

Gli esami constano:

1) *di due prove scritte su:*

*a)* un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia e alla letteratura italiana;

*b)* una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;

2) *di una prova orale su:*

elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata del luogo, del giorno e dell'ora *in cui si terranno le prove* d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*A)* Fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio.

*B)* Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

*C)* Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il *colloquio*.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

*a)* diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n.15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

*b)* estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

*c)* certificato di cittadinanza italiana;

*d)* certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna della cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

*e)* certificato generale del casellario giudiziale;

*f)* documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g)* certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena la decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e), g)*, del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, nominati in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 606 iniziale - 6ª qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti. I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla delegazione della Corte dei conti della Lombardia.

Pavia, addì 4 maggio 1987

*Il rettore:* CASTELLANI

*Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 6 ottobre 1987*
*Registro n. 12 Università, foglio n. 392*

---

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

*Al Magnifico rettore dell'Università degli studi* - Strada Nuova, 65 - PAVIA

Il sottoscritto................................................................................ devono indicare, nell'ordine, 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a ........................... (provincia di ..........................) il ................................................................ e residente in ......................... via ............................. n ............ chiede di essere ammesso al concorso pubblico, a quattro posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari presso l'Università di Pavia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)................;

3) non ha riportato condanne penali (2);

4) è in possesso del seguente titolo di studio.......................... conseguito in data ............... presso...................................................;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...........................................................................................;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni...........................................................................................;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto ............ (3).

Data....................................

Firma (4)....................................

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni...................

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

**87A9177**

## UNIVERSITÀ DI FERRARA

**Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti di tecnico coadiutore.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto rettorale 7 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro n. 69, foglio n. 102, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Ferrara, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto rettorale 9 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro n. 69, foglio n. 106, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici presso l'istituto di microbiologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto rettorale 15 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4, foglio n. 209, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto di tecnico coadiutore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei tecnici presso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Ferrara, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

**87A9014**

**Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi pubblici, per esami e titoli, a posti della qualifica iniziale nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 21 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1984, registro n. 7, foglio n. 182, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto della qualifica iniziale nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'istituto di clinica oculistica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 10 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1983, registro n. 69, foglio n. 104, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto della qualifica iniziale nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 3 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1983, registro n. 72, foglio n. 108, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, ad un posto della qualifica iniziale nel ruolo organico della carriera esecutiva dei tecnici presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

**87A9015**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a nove posti della carriera ausiliaria dei bidelli.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985 - parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 7 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1983, registro n. 61, foglio n. 1, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, a nove posti della carriera ausiliaria dei bidelli dell'Università degli studi di Ferrara, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

**87A9016**

## UNIVERSITÀ DI SIENA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 9-10 del 28 febbraio-7 marzo 1985, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 28 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1984, registro n. 1, foglio n. 301, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a due posti di tecnico esecutivo presso la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri dell'Università degli studi di Siena, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

**87A9017**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

cinque posti di operatore professionale collaboratore perito industriale per la sicurezza;

un posto di operatore professionale collaboratore perito industriale chimico;

due posti di analista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 111 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

**87A9180**

## REGIONE UMBRIA

**Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia-ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 8.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia-ginecologia - area funzionale di chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 70 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrativo del personale dell'U.S.L. in Spoleto (Perugia).

**87A9156**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 55.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 200.000 |
| - semestrale | L. | 110.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | | |
| - annuale | L. | 82.000 |
| - semestrale | L. | 44.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 22.000 |
| - semestrale | L. | 13.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 313.000 |
| - semestrale | L. | 172.000 |

***- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.***

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 700 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 28.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.800 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.500 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 2.000 | 2.000 |

*Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 90.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 700 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**

(c. m. 411100872430) L. 700